



COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE

Provincia di AVELLINO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA delle RAGIONI
e della
SUSSISTENZA dei REQUISITI PREVISTI per la FORMA
di
AFFIDAMENTO PRESCELTA**

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

Approvata

con

deliberazione di Consiglio Comunale

n. 8 del 26.03.2018



COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE

Provincia di AVELLINO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

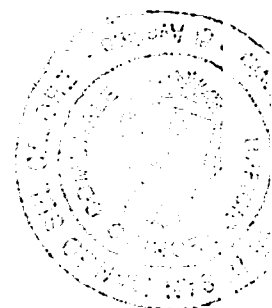
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, con modalità porta a porta
Ente affidante	Comune di San Mango sul Calore
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara
Durata del contratto	Cinque
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di San Mango sul Calore

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	geom. capo Teodoro Cella
Ente di riferimento	Comune di San Mango sul Calore
Area/servizio	Tecnica e tecnico-manutentiva
Telefono	0827 75358
Email	sindaco.sanmangosulcalore@asmepec.it
Data di redazione	14/02/2018



SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 Ottobre 2012, S.O. n. 194, in vigore dal 20 Ottobre 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), comma 20 prevede quanto segue: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

La nozione di gestione del servizio di igiene ambientale può essere desunta dall' art. 183, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (c.d. codice dell'ambiente), e definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Occorre precisare che il ciclo dei rifiuti (come sopra delineato) è da considerarsi un servizio pubblico locale, coerentemente con la normativa vigente (tra gli altri provvedimenti: l'art. 25, c.4 DL 1 / 2012; l'art. 202 DLgs 152 / 2006; la versione originaria dell'art.23 bis, c.10 DL 112 / 2008). Come ha già avuto modo di ricordare la Sezione della Corte dei Conti Lombardia con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, la giurisprudenza ritiene che *"la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)"*. Ciò trova applicazione anche quando l'Amministrazione, invece della concessione, stipula un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537). In sintesi, quindi, i modelli astrattamente esperibili per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt'oggi quelli vigenti per i servizi di rilievo economico.

Con riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, occorre evidenziare che gli obiettivi principali perseguiti dal codice dell'ambiente sono il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine esso ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento del rifiuto, che nella normativa precedente al Decreto Ronchi (n° 22/97) aveva un ruolo centrale, ma l'intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, invece, dopo aver definito le competenze di Stato, Regioni e Province, ha posto nuove regole per la realizzazione e gestione degli impianti, introducendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con l'affidamento del servizio mediante le modalità (oggi) disciplinate dal diritto comunitario. La normativa ha infine previsto l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti (ONR), allo scopo di garantire l'attuazione delle norme, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dell'intero processo e di tutela della salute pubblica e ambientale. L'art. 3 bis del decreto legge n° 138/2011, convertito in Legge n° 148/2011, e le discipline di settore (che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal D. Lgs 152/2006 e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n°

26, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale") dispongono la gestione dei servizi per Ambiti Ottimali.

Per ciò che concerne la normativa regionale della Campania, occorre evidenziare che la **legge regionale 26 maggio 2016, n. 14** *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"* prevede la costituzione, in ogni Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla legge, dell'Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti. Il combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1 lettera g) e all'art. 25, comma 7, della L.R. 14 del 26/05/2016 stabilisce che la Giunta Regionale predispone ed approva lo statuto tipo degli EdA che definisce l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell'Ente medesimo, l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i comuni dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA, sulla base della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto. Sul B.U.R.C. numero 49 del 20 luglio 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente d'Ambito con relativi allegati e la Delibera di approvazione di Giunta Regionale n. 312 del 28.06.2016. Con DGR n. 18 del 17/01/2017, pubblicata sul BURC n. 8 del 23/01/2017, sono state approvate le Linee guida operative per l'elezione dei Consigli d'Ambito quali organi dell'Ente d'Ambito di cui alla Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14.

L'art. 40 comma 1 della predetta legge regionale, in tema di regime transitorio, testualmente recita: *"Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito"*.

L'affidamento sarà effettuato nel rispetto, oltre che della normativa innanzi citata, anche del **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*.



SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà provvedere ad erogare i seguenti servizi:

- Raccolta e trasporto della frazione umida e indifferenziata con automezzo messo a disposizione dall'affidatario;
- Smaltimento della frazione umida e indifferenziata presso i centri di raccolta individuati da Irpiniambiente s.p.a.;
- Raccolta plastica, lattine e vetro con automezzo messo a disposizione dall'affidatario con stoccaggio presso il centro di raccolta comunale;

Il servizio di raccolta RR.SS.UU. sul territorio comunale continuerà ad essere erogato nella maniera attualmente in corso, e precisamente nel seguente modo:

LUNEDÌ: raccolta rifiuti frazione umida, con modalità porta a porta, sull'intero territorio comunale;

MARTEDÌ: raccolta carta sull'intero territorio comunale con modalità porta a porta, a cura di Irpiniambiente s.p.a.;

MERCOLEDÌ: raccolta rifiuti frazione indifferenziata, con modalità porta a porta, sull'intero territorio comunale;

GIOVEDÌ: raccolta rifiuti frazione differenziata (plastica, vetro e lattine) con modalità porta a porta, sull'intero territorio comunale;

VENERDÌ: raccolta rifiuti frazione umida, con modalità porta a porta, sull'intero territorio comunale.

SABATO: raccolta ingombranti e RAE, previa prenotazione, svolta direttamente da personale comunale

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Le esigenze da presidiare nel servizio d'igiene urbana sono la tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire. E', pertanto, necessario che l'affidatario del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

La gestione dei servizi verrà effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, con personale, mezzi e organizzazione propri.

L'impresa appaltatrice, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando il Comune di San Mango sul Calore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'impresa appaltatrice, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel capitolato, avrà l'obbligo di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore od emanati durante il periodo d'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.

L'appalto sarà soggetto alle norme di legge applicabili al settore dei rifiuti.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Affidamento a terzi tramite gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti e, in particolare, del d. lgs. n. 50/2016.

L'utilizzo della procedura aperta per la scelta del contraente permette a qualsiasi operatore economico interessato di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, in modo tale da selezionare il miglior contraente possibile.



SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il Comune di San Mango sul Calore ha da sempre provveduto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani direttamente, con mezzi propri e con proprio seppur limitato personale interno. Nel corso degli anni il numero dei dipendenti addetti alla raccolta dei rifiuti si è progressivamente ridotto. A seguito della cessazione dal servizio di due dipendenti di categoria B con qualifica di *"conduttore macchine operatrici complesse"* avvenute nel 2015 e nel 2017, risulta attualmente presente all'interno dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva un solo operaio, appartenente alla categoria A, che è impegnato oltre che nelle funzioni assegnate di necroforo e custode del cimitero, anche nella pulizia manuale delle strade e del centro abitato, nonché alla raccolta di rifiuti ingombranti e dei RAE sull'intero territorio comunale. Considerato che le risorse interne non possono sopperire a tali mancanze, neppure in via temporanea, risulta, pertanto, necessario far ricorso all'esterno. Ciò anche al fine di garantire l'erogazione di un servizio di buon livello, senza determinare un incremento dei costi per la collettività.

Si ritiene che tale modalità di gestione possa rappresentare la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, al fine di ottenere il miglioramento del servizio, il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e, a regime, una riduzione del Piano finanziario e, conseguentemente, della tariffa TARI gravante sui cittadini, in virtù dell'incremento della frazione differenziata commerciabile, della riduzione dei costi di conferimento, trasporto, manutenzione mezzi e della razionalizzazione del servizio.

L'analisi economico – finanziaria di cui si è tenuta conto come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio ha evidenziato, quindi, la sostenibilità del modello dell'appalto di servizi a terzi, mettendo in evidenza la convenienza rispetto ad un eventuale gestione interna.

Si evidenzia che il costo del servizio è interamente coperto dalle tariffe corrisposte dagli utenti, che vengono definite in occasione dell'approvazione del bilancio comunale.

San Mango sul Calore, lì 14/02/2018

IL RESPONSABILE dell'AREA TECNICA e TECNICO – MANUTENTIVA

(geom. capo Teodoro CELLA)

